



KFKS/SCES

Koordinationsstelle Flusskrebse Schweiz
Service Coordination d'Ecrevisse Suisse

Su mandato dell'ambiente UFAM

www.flusskrebse.ch | info@flusskrebse.ch

Gamberi di fiume: allevamento in acquario

Grazie al loro aspetto straordinario e ai colori talora magnifici, i gamberi di fiume rappresentano un animale predestinato per l'allevamento in acquario, in quanto affascinanti nel loro comportamento e di facile mantenimento e proliferazione. Purtroppo, le specie esotiche utilizzate a questi scopi e rilasciate nelle nostre acque rappresentano un grave pericolo per le specie indigene. Per questa ragione, in Svizzera l'allevamento a scopi privati di specie esotiche di gamberi è proibito.

Quali problemi rappresentano le specie esotiche?

In diversi paesi europei il commercio dei gamberi provenienti da altri continenti è molto diffuso e, a causa di una mancata cura nei confronti degli animali o alle dimensioni raggiunte dai crostacei, un gran numero viene successivamente abbandonato nelle acque locali.

Una volta nella natura questi possono insidiare l'ecosistema acquatico entrando in competizione per nutrimento e spazi da nidificare con crostacei e pesci indigeni. I rischi inoltre sono causati dalla capacità riproduttiva e dalle attività di scavo presente in alcune specie, le quali possono danneggiare gli argini dei fiumi, cambiandone sensibilmente la forma. In aggiunta, alcune specie (p. es. il gambero americano) sono dei pericolosi portatori sani della peste del gambero, alla quale risultano essere per lo più immuni. Questi fatti possono causare il collasso delle popolazioni di gamberi indigeni ma una completa eliminazione delle popolazioni invasive da grossi sistemi acquiferi risulta praticamente impossibile.

Situazione legale?

Per importare e immettere nelle acque svizzere specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi così come per introdurre specie, razze e varietà diverse nelle acque di una regione è necessaria un'autorizzazione da parte della confederazione (Art. 6 Legge Federale Sulla Pesca, LFSP). La sezione 2 sull'autorizzazione all'importazione e all'immissione di pesci e gamberi allogenici, articolo 6, paragrafo 5 dell'Ordinanza Concernente la Legge Federale sulla Pesca (OLFP) cita

« Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in acque naturali o artificiali, pubbliche o private, compresi gli impianti di piscicoltura, gli stagni da giardino e gli acquari». L'autorizzazione viene rilasciata solo in caso di fiere pubbliche o a scopi di ricerca. Nel caso di uso a scopi culinari o per il mantenimento in un acquario l'autorizzazione non viene rilasciata. Di conseguenza il mantenimento di gamberi esotici senza un'autorizzazione per le persone private in Svizzera, è proibito.

Tutti i reptantia così come crostacei appartenenti al genere Eriocheir e Potamon sono coinvolti ad eccezione delle specie indigene (p. es. *Astacus astacus*, *Austropotamoibius pallipes* e *Austropotamoibius torrentium*) elencate nell'allegato 1 della OLFP. Altri crostacei (p.es. Parathelphusa, Geosesarma) e decapodi appartenenti al genere natanti (p. es. Garneleni) possono essere mantenuti negli acquari senza autorizzazione.

Chi volesse possedere dei gamberi di fiume senza dover richiedere autorizzazioni si può procurare il crostaceo indigeno *A. astacus*, il quale può risultare altrettanto affascinante senza tuttavia rappresentare un pericolo e mantenerlo ad una temperatura non superiore a 24°C. È importante tenere conto del fatto che nemmeno queste specie indigene devono essere liberate nell'ambiente, in quanto possono essere portatori di malattie o minacciare altre popolazioni di crostacei.

Nel caso in cui si dovessero trovare specie esotiche nei negozi specializzati, si prega di contattare immediatamente il Centro di Coordinamento dei Gamberi (KFKS).

Ulteriori informazioni:

www.admin.ch

- Legge Federale Sulla Pesca (LFSP)

- Ordinanza Concernente la Legge Federale sulla Pesca (OLFP)

